

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164 "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5, della Legge 4 novembre 2005, n. 230";
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, ed in particolare l'art. 19;
VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico in data 5.6.2006, concernente l'approvazione del Regolamento per la chiamata di professori di I e II fascia idonei ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA la nota del 20 luglio 2006 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito dei prescritti controlli di legittimità e di merito, ha ravvisato l'opportunità di apportare integrazioni ai commi 2 e 5 del suddetto Regolamento;
VISTA la delibera del 11.9.2006 con la quale il Senato Accademico ha recepito i rilievi formulati dal Ministero;

DECRETA:

E' emanato il seguente Regolamento:

**REGOLAMENTO
PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI
AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210**

Articolo Unico

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima Università o da altra Università ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla medesima Università secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del D.L. 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione ed accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha richiesto il bando. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche

esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata assunta entro 60 giorni, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato **(unico idoneo - Legge 31.3.2005, n. 43)** o di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro.

La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine.

3. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, e permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può procedere alla nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico-disciplinare, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal D.L. 6 aprile 2006, n. 164.

4. Qualora lasci decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del comma 2, la Facoltà può avvalersi delle procedure di cui al comma 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

5. Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza, degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori ordinari e associati bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università:

a) anteriormente al 15 maggio 2005 (Legge 210/98) per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti quanto previsto dal primo paragrafo del comma 5, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti;

b) successivamente al 15 maggio 2005 (Legge 43/05) qualora il candidato giudicato idoneo non sia stato chiamato dalla Facoltà che aveva richiesto il posto, a condizione che la chiamata rispetti quanto previsto dal primo paragrafo del comma 5, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.

E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

6. Ai fini della partecipazione delle diverse componenti (professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori) alle sedute degli organi collegiali che deliberano, per quanto di competenza, sulla determinazione dei posti messi a trasferimento e sulle relative chiamate, valgono le limitazioni di cui all'art. 19 dello Statuto.

7. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

8. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.

Milano, 19 settembre 2006

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

Registrato il 25 settembre 2006

Al numero 015785